

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Luglio 2025

NEWS

FISCO

VEICOLI AZIENDALI AD USO PROMISCO: CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circ. AE 3 luglio 2025 n. 10/E

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso le istruzioni operative sulle novità fiscali concernenti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

Il quadro attuale può essere così riassunto, facendo riferimento, **congiuntamente**, alla data di stipulazione dell'atto di concessione al dipendente, di immatricolazione del veicolo e di consegna del medesimo al dipendente stesso:

- per i contratti **stipulati dall'01/07/2020 al 31/12/2024** ma relativi a veicoli **immatricolati precedentemente** al luglio 2020, rileva il valore normale del servizio consistente nell'uso privato del veicolo (dal valore normale complessivo va quindi scorporato il valore relativo all'uso nell'interesse del datore. Ris. AE 14 agosto 2020 n. 46/E);
- per i contratti stipulati **dall'01/07/2020 al 31/12/2024** e relativi a veicoli **immatricolati** nello stesso periodo, si distingue in funzione dei valori di emissione di anidride carbonica indicati sul libretto del mezzo (dato relativo al test europeo WLTP sulle emissioni):

Valori di emissione di Co2	% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km
non superiori a 60 gr per km	25%
tra 61 e 160 gr per km	30%
tra 161 e 190 gr per km	50%
da 191 gr per km in poi	60%

- per i contratti stipulati **dal 1° gennaio 2025**, in relazione a veicoli **immatricolati dal 2025** si assume il **50%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta:

- 1) per i veicoli a batteria a **trazione esclusivamente elettrica**, al 10%;
- 2) per i veicoli elettrici **ibridi plug-in**, al 20%.

In sostanza, la nuova disciplina si applica, salvo il caso di diritto transitorio di cui alla tabella seguente, a condizione che, dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di **contratti** di concessione in uso promiscuo (rileva la data in cui firma il dipendente) e consegnati al dipendente.

Pertanto, in caso di veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 – in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si verifichino dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 – anche se si può rientrare nel regime transitorio indicato in tabella, si può applicare la nuova disciplina, se più favorevole.

Precisazioni

- 1) In caso di **proroga del contratto** si applica la disciplina relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario di assegnazione, fino alla scadenza della proroga medesima, purché alla data della sua stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.
- 2) In caso di **assegnazione** del veicolo ad un **diverso dipendente**, attraverso la stipula di un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione del mezzo (vedi caso particolare nella tabella seguente).

Disposizioni transitorie - Per i veicoli ordinati dal datore entro il **31 dicembre 2024** e consegnati entro il **30 giugno 2025** resta ancora applicabile la disciplina vigente nel 2024, basata sui valori di emissione di anidride carbonica, salvo opzione per la nuova disciplina, se più favorevole (es. veicoli elettrici). Invece, in caso di veicoli, ordinati e/o concessi in uso promiscuo con contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2024, ma **immatricolati nel 2025** e consegnati al lavoratore **dopo il primo semestre 2025** - non si può applicare nessuna delle discipline precedenti ma si deve applicare al criterio generale del valore normale, con l'accortezza di considerare la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo. In pratica, dal valore normale complessivo dell'utilizzo dell'auto va scorporato quello relativo all'interesse del datore (per le percorrenze aziendali). Stesso criterio si applica in caso di **riassegnazione** nel 2025 di un veicolo, con **consegna successiva al 30 giugno 2025** (anche se già oggetto di contratto in essere al 31 dicembre 2024 ed immatricolato dal 1° luglio 2020).

ADESIONE CPB 2025-2026: REVOCA E CORREZIONE DI ERRORI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2025

Circ. AE 24 giugno 2025 n. 9/E, istruzioni al modello per l'adesione al CPB 2025-2026

Entro il 30 settembre 2025 si può revocare l'adesione al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2025-2026 e/o correggere gli errori.

La data costituisce un vero e proprio spartiacque per il contribuente: per scegliere se mantenere il regime del CPB oppure, in seguito a ripensamenti, se uscire. Questo termine è stato fissato, a regime, dall'art. 11 D. Lgs. 81/2025, che ha uniformato le tempistiche per l'intero processo di adesione al CPB.

La dichiarazione dei redditi trasmessa entro il termine ordinario del 31 ottobre **non può essere utilizzata** per correggere o modificare la scelta del CPB: la finestra utile resta, in ogni caso, quella del 30 settembre.

Revoca

L'esercizio della revoca al **CPB 2025-2026** richiede però il rispetto di una procedura rigida. Non sarà infatti sufficiente trasmettere nuovamente il modello Redditi, ma si dovrà inviare il **modello CPB in via autonoma**, compilando il frontespizio con il codice "2 – Revoca" nella casella "Comunicazione CPB". In questo caso, il modello Redditi va compilato esclusivamente per i dati anagrafici, del soggetto firmatario e la presentazione telematica da parte dell'intermediario. Qualsiasi altra informazione inserita sarà priva di effetti e non verrà presa in considerazione ai fini della revoca.

In sostanza, la procedura di revoca non si configura come una dichiarazione integrativa o tardiva, ma come una **correzione tempestiva** della scelta effettuata. La comunicazione CPB non ha infatti natura dichiarativa, ma rappresenta semplicemente l'esercizio di una facoltà che, una volta scaduti i termini, non è più disponibile.

Correzioni di errori

Se un contribuente si accorge di aver commesso un **errore nella compilazione della comunicazione di adesione al CPB**, è possibile correggerlo solo **entro la scadenza del 30 settembre** trasmettendo nuovamente la comunicazione, correggendo i dati o sostituendo la precedente scelta.

Questa correzione tempestiva non deve essere confusa con la revoca: si tratta semplicemente di sostituire una scelta già inviata nei termini, senza che ciò abbia natura integrativa o tardiva.

RIMBORSI SPESE TRASFERTE ALL'ESTERO: AMMESSI I CONTANTI

Risp. AE 10 luglio 2025 n. 188

Un documento di prassi fa chiarezza sulle nuove modalità di pagamento ammesse per i rimborsi spese – vitto, alloggio, viaggio e trasporto – dei dipendenti in missione o trasferita all'estero, dopo le ultime novità normative in materia.

L'Agenzia delle Entrate interviene sulle nuove modalità di pagamento ammesse per i **rimborsi spese** – vitto, alloggio, viaggio e trasporto – dei dipendenti in missione o trasferita all'estero, dopo le novità introdotte dalla **Legge di Bilancio 2025** e dal DL 84/2025 (**DL fiscale**).

In base all'interpretazione aggiornata, la non imponibilità dei **rimborsi spese** per le missioni o trasferite fuori dal territorio italiano non richiede più che i pagamenti siano eseguiti con strumenti tracciabili.

Per le trasferite in Italia, invece, per l'esenzione dal reddito di lavoro dipendente, è necessario che il dipendente utilizzi solo **mezzi di pagamento diversi dal contante** (bonifici, carte, sistemi elettronici).

La novità in questione per le spese all'estero semplifica la gestione dei **rimborsi spese** per i datori di lavoro che inviano i propri dipendenti all'estero, eliminando il rischio di tassazione in caso di utilizzo del contante in Paesi dove non sono disponibili alternative.

BONUS ZES UNICA: INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Risp. AE 8 luglio 2025 n. 183

Nuove specifiche in tema di applicazione del credito d'imposta ZES Unica a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del credito d'imposta ZES Unica di cui la Legge di Bilancio 2025 ha esteso il periodo agevolato tra il 1° gennaio 2025 ed il 15 novembre 2025, a favore delle imprese che effettuano **investimenti in beni strumentali** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo. Il dubbio interpretativo posto nell'istanza riguarda l'esatta interpretazione dell'espressione per la quale il **valore dei terreni e dei fabbricati** ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Nella risposta, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'**investimento immobiliare** - comprensivo dei costi accessori (es. spese notarili, costi di ampliamento ecc.) - non può superare quello in macchinari, impianti ed attrezzature, e che il solo acquisto di edifici e terreni non consente l'accesso al beneficio fiscale.

Pertanto, a fronte di un investimento di **€ 270.000 per macchinari ed attrezzature** e di **€ 600.000 per immobili strumentali**, l'ammontare della spesa agevolabile potrà essere, **complessivamente**, di **€ 540.000**, sui quali la spesa per la componente immobiliare potrà incidere non oltre i € 270.000 (ossia il 50%).

Scopo della norma è limitare la componente agevolata riferita all'**acquisto di beni immobili** strumentali rispetto a quella relativa all'acquisizione degli altri assets strumentali agevolati (mobili), giungendo a calcolare il beneficio fiscale di modo che il valore agevolato della componente immobiliare non possa essere superiore a quello della componente non immobiliare; laddove l'investimento immobiliare costituisca l'unica spesa riconducibile al progetto di investimento iniziale, lo stesso non è agevolabile.

COMPATIBILITÀ TRA IL REGIME FORFETTARIO ED IL REGIME IVA DEL MARGINE

Risp. AE 7 luglio 2025 n. 181

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della compatibilità tra il regime forfetario e l'avvio di una nuova attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati soggetta al regime IVA del margine.

L'istante, commerciante di elettrodomestici ed accessori, intende dal 2025 aggiungere la vendita di beni usati ed adottare il regime forfetario, avendone i requisiti, in seguito alla cessazione del regime fiscale di vantaggio per superamento del limite di età.

La domanda verte sulla possibilità di accedere al regime forfetario anche laddove la nuova attività preveda obbligatoriamente l'applicazione di regimi speciali IVA mai adottati in precedenza.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che non possono accedere al regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali IVA**. Tuttavia, precisa che l'incompatibilità è *in re ipsa* solo se il regime speciale è obbligatorio e già applicato. È possibile accedere al **regime forfetario** anche in presenza di un'attività che, *ex lege*, prevede **regimi speciali IVA**, ma di cui il contribuente non si è avvalso.

L'adesione al regime forfetario deve essere comunicata tramite il **modello AA9/12**, indicando la variazione dati e la scelta del regime fiscale agevolato. La conferma dell'adesione avverrà successivamente in sede di **dichiarazione dei redditi**, attestando il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause ostative.

L'Agenzia delle Entrate ha infine precisato che gli adempimenti devono essere rispettati sia in fase di avvio, sia in sede di **dichiarazione dei redditi**.

ROTTAMAZIONE-QUATER: RECUPERO DELLA COMUNICAZIONE DELLE SOMME PER LA RIAMMISSIONE

FAQ AE 10 luglio 2025

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato le FAQ in tema di riammissione alla rottamazione-quater. Sintesi dei chiarimenti principali.

In caso di mancata ricezione o smarrimento della **comunicazione delle somme dovute** per la **riammissione alla rottamazione-quater**, la copia del documento, comprensiva dei moduli per il pagamento, risulta sempre disponibile nella sezione Documenti della definizione agevolata all'interno dell'area riservata.

In alternativa, è possibile richiedere la comunicazione senza necessità di credenziali, **compilando il form** dedicato presente nell'area pubblica.

La richiesta richiede l'inserimento del **codice fiscale** del soggetto che ha presentato la domanda di riammissione, l'allegazione della documentazione necessaria al riconoscimento e l'indicazione della casella e-mail a cui inviare la comunicazione ed i **moduli di pagamento**.

Si ricorda che comunicazione inviata al domicilio eletto in fase di adesione alla riammissione, contiene le seguenti informazioni:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di riammissione alla **definizione agevolata** (rottamazione-quater);
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di riammissione:
 - in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
 - fino ad un numero massimo di **dieci rate**, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio ed il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
- i **moduli precompilati** per il pagamento delle rate in base alla soluzione scelta in fase di adesione alla riammissione;
- le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.

BONUS PER IMPRESE CHE ASSUMONO RICERCATORI

Art. 3 septies DL 45/2025 conv. in L. 79/2025

Da luglio 2025 le imprese residenti che assumono ricercatori altamente qualificati a tempo indeterminato possono beneficiare di un nuovo credito d'imposta: vediamo in cosa consiste.

Dal **1° luglio 2025** le imprese residenti che assumono **ricercatori** altamente qualificati a **tempo indeterminato** possono beneficiare di un nuovo **credito d'imposta di € 10.000** per ogni assunzione, in sostituzione del precedente esonero contributivo, nell'ambito del PNRR. Il Bonus può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione** tramite modello **F24**. L'agevolazione è concessa **fino al 31 dicembre 2026**.

Con decreto verranno stabilite le **modalità operative** per poter beneficiare del Bonus.

L'**obiettivo** è duplice, ovvero favorire l'inserimento lavorativo stabile di **profili altamente qualificati** ed incentivare il trasferimento tecnologico e l'**innovazione nei processi produttivi**.

TASSI DI USURA: NUOVA RILEVAZIONE

DM MEF 26 giugno 2025

Con apposito decreto ministeriale è stata resa nota la nuova rilevazione dei tassi di interesse usurari in materia di factoring, leasing, mutuo ed apertura di credito in conto corrente per il periodo 1° luglio 2025 - 30 settembre 2025.

Per il calcolo, i tassi medi rilevati sono stati aumentati di un quarto e si è aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali, come previsto dalla legge.

Factoring	- fino a 50.000 euro	- 11,6625 %
	- oltre 50.000 euro	- 9,9000 %
Leasing	Immobiliare:	
	- a tasso fisso	- 10,8875 %
	- a tasso variabile	- 11,0500%
	Strumentale:	
	- fino a 25.000 euro	- 15,8375 %
	- oltre 25.000 euro	- 12,7625%
	Aeronavale e su autoveicoli:	
	- fino a 25.000 euro	- 15,0000 %
	- oltre 25.000 euro	- 13,8375%
Mutuo	- a tasso fisso	- 8,0125 %
	- a tasso variabile	- 9,4625%
Apertura di credito in conto corrente	- fino a 5.000 euro	- 16,7250 %
	- oltre 5.000 euro	- 15,1375%

ISA 2024: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circ. AE 18 luglio 2025 n. 11/E

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2024 ed alle novità derivanti dall'introduzione della nuova classificazione ATECO 2025. Di seguito si riassumono i principali.

Nuova classificazione ATECO 2025: la nuova classificazione, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, ha introdotto importanti modifiche ai codici attività ed alle note esplicative, interessando tutte le articolazioni gerarchiche della classificazione (sezioni, divisioni,

gruppi, classi, categorie e sottocategorie). Ciò ha richiesto la **revisione della modulistica** ISA ed ha comportato la **riduzione** del numero di ISA (da 175 a 172), nonché la revisione anticipata di 14 ISA del settore **commercio al dettaglio**. Infatti, nella nuova classificazione, il criterio guida per distinguere le attività di commercio al dettaglio non è più il canale di vendita, ma la **tipologia di prodotti**.

Di conseguenza, sono stati eliminati alcuni ISA specifici (come quelli per il commercio ambulante e tramite distributori automatici) e le relative attività sono state incluse negli ISA più affini del comparto commercio. Ulteriori revisioni hanno interessato gli ISA degli intermediari del commercio e dei servizi.

La nuova classificazione ha anche comportato la **variazione** di numerosi titoli dei codici attività e l'introduzione di nuove informazioni, soprattutto per il commercio al dettaglio, che però non incidono sul calcolo dell'ISA per il 2024.

L'introduzione della nuova classificazione **non** comporta l'**obbligo** di presentare una **dichiarazione** di variazione dati in automatico. Tuttavia, se il contribuente ritiene che una diversa codifica rappresenti meglio l'attività svolta, dovrà procedere con la dichiarazione tramite ComUnica (se iscritto al Registro Imprese) o tramite i modelli dell'Agenzia (AA7/10, AA9/12, AA5/6, ANR/3).

Benefici premiali: il regime premiale ISA per il 2024 resta **invariato** rispetto all'anno precedente, compresi i livelli di affidabilità fiscale per il riconoscimento dei benefici. Non sono previste novità sui meccanismi di funzionamento del regime premiale.

Modifiche ai quadri contabili: nei modelli ISA 2025 viene confermata la struttura generale, con modifiche significative ai **quadri contabili** per recepire le novità normative. Con riguardo al lavoro autonomo, le spese relative a beni immateriali andranno indicate in righe specifici.

Società tra professionisti: pur essendo escluse dall'applicazione degli ISA, se dichiarano redditi d'impresa prevalente da specifiche attività, sono comunque tenute alla compilazione del modello per consentire la raccolta di dati utili all'elaborazione dei futuri ISA.

Adempimenti: per il 2024, i contribuenti dovranno sempre acquisire ed importare nel **software ISA** i dati precalcolati messi a disposizione dall'Agenzia. L'obbligo vale anche per coloro che aderiscono al Concordato preventivo biennale, anche se esclusi dall'applicazione degli ISA, in quanto serve alla costruzione della base dati per le annualità successive.

Sono, tuttavia, previste alcune **semplificazioni**:

- riduzione/eliminazione dell'utilizzo di dati già presenti in altri quadri dichiarativi;
- messa a disposizione, nell'area riservata del sito istituzionale, dei dati utili già acquisiti, per facilitare la compilazione ed il corretto adempimento degli ISA;
- eliminazione dell'informazione "anno di inizio attività" dai modelli di 23 ISA, dato che l'informazione è già in possesso dell'Agenzia e fornita come variabile precalcolata.

REVERSE CHARGE SETTORI LOGISTICA E TRASPORTO: OPZIONE DAL 30 LUGLIO 2025

Prov. AE 28 luglio 2025 n. 309107

L'Agenzia delle Entrate, in attuazione della disciplina transitoria prevista dalla Manovra 2025, in attesa dell'autorizzazione comunitaria, ha approvato il modello di comunicazione dell'opzione che consente il versamento dell'IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore, che resta responsabile in solido dell'imposta dovuta.

L'Agenzia delle Entrate, in attuazione della disciplina transitoria prevista dalla Legge di Bilancio 2025, **in attesa dell'autorizzazione comunitaria** per l'applicazione del *reverse charge* alle prestazioni di servizi rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica, ha approvato il modello di comunicazione dell'opzione che consente il **versamento dell'IVA** da parte **del committente** in nome e per conto del prestatore, che resta responsabile in solido dell'imposta dovuta.

La comunicazione può essere trasmessa a decorrere dal 30 luglio 2025.

La fattura, in questo caso, è emessa dal prestatore ed il versamento è effettuato dal committente (cod. tributo 6045), senza possibilità di compensazione entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura.

L'opzione, che si esercita con una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti interessati utilizzando il software "ReverseChargeLogistica" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ha durata triennale, si considera esercitata dalla data in cui la comunicazione è trasmessa e può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti, senza che sia necessario l'esercizio della medesima opzione anche degli altri subappaltanti e subappaltatori, né, necessariamente, il committente ed il primo appaltatore. Pertanto, l'esercizio dell'opzione da parte del committente e del primo appaltatore non rappresenta una condizione necessaria affinché anche nei rapporti di subappalto possa essere esercitata la medesima facoltà.

Nella comunicazione è prevista l'indicazione dei **dati relativi al contratto** per il quale è esercitata l'opzione: in presenza di **più contratti tra le stesse parti** è possibile presentare una sola comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato.

È possibile **correggere** i dati già trasmessi presenti nel modello inviando una comunicazione correttiva, che sostituisce integralmente la precedente, ma non consente di rettificare l'opzione.

VEICOLI AZIENDALI AI DIPENDENTI IN USO PROMISCOUO: CASO PARTICOLARE

Risp. AE 22 luglio 2025 n. 192

Quale criterio di tassazione applicare in caso di veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati dopo il 30 giugno 2025.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il criterio di tassazione in caso di **veicoli aziendali** ordinati e concessi in uso promiscuo ai **dipendenti** con contratti stipulati entro il **31 dicembre 2024**, ma assegnati in data successiva al **30 giugno 2025**. Nel dettaglio, in questo caso si applica il criterio di tassazione del **fringe benefit** basato sul "**valore normale**" al netto dell'utilizzo aziendale; infatti, il caso in esame non rientra nell'applicazione dell'art. 1 c. 48 bis L. 207/2024, che prevede, per i veicoli ordinati dal datore entro il 31 dicembre 2024 e consegnati **entro il 30 giugno 2025** l'applicazione della disciplina vigente nel 2024, basata sui valori di emissione di anidride carbonica, salvo opzione per la nuova disciplina, se più favorevole (es. veicoli elettrici). E' stata, quindi, confermata la tesi già esposta dall'Amministrazione finanziaria con la precedente Circ. AE 3 luglio 2025 n. 10/E.

LIMITI AL RIPORTO DELLE PERDITE: SEMPLIFICATO IL CALCOLO

DL 84/2025

In base ad una norma del Decreto Fiscale, il patrimonio netto potrà essere ridotto in misura pari al doppio dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti.

E' stata in parte modificata la norma che limita il riporto delle perdite al verificarsi di specifici eventi, inserendo una semplificazione alla **determinazione del patrimonio netto rettificato** ai fini della **verifica della capienza** per il riporto. In pratica, è ora previsto che il patrimonio netto potrà essere ridotto in misura pari al doppio dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. La modifica interessa anche il limite al riporto delle perdite in caso di fusioni, scissioni e conferimenti.

RIMBORSI CHILOMETRICI NEGLI STUDI ASSOCIATI: DEDUCIBILITÀ

Cass. 5 luglio 2025 n. 18364

I rimborsi chilometrici erogati dagli studi associati ai propri membri per l'uso di autovetture personali in occasione di trasferte concernenti l'attività professionale sono integralmente deducibili.

L'istante, commerciante di elettrodomestici ed accessori, dal 2025 intende aggiungere la vendita di beni usati ed adottare il regime forfetario, avendone i requisiti, in seguito alla cessazione del regime fiscale di vantaggio per superamento del limite di età. Secondo la Suprema Corte, i rimborsi chilometrici erogati dagli studi associati ai **propri membri** per l'uso di **autovetture personali** in occasione di **trasferte** inerenti all'attività professionale sono integralmente deducibili, non essendo soggetti alla limitazione percentuale prevista per i **veicoli di proprietà** od in **uso promiscuo**.

La pronuncia, intervenuta a distanza di pochi mesi da un'altra sentenza dello stesso tenore (in particolare Cass. 18 febbraio 2025 n. 4226), segna un importante punto fermo rispetto ad interpretazioni restrittive che avevano generato contenziosi e disparità applicative.

ATTESTAZIONE SPESE SANITARIE: VALIDO IL PROSPETTO DEL SISTEMA TS

FAQ AE 17 luglio 2025

Chi presenta il modello 730 o il modello Redditi Persone fisiche può ora avvalersi di nuove modalità di conservazione dei documenti relativi alle spese sanitarie: ecco quali.

Alla luce della specifica dell'Agenzia delle Entrate è possibile utilizzare, in alternativa ai singoli scontrini, ricevute o fatture, il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie scaricato direttamente dal Sistema Tessera Sanitaria. Tale modalità, originariamente prevista per il Mod. 730 **precompilato** (Circ. AE 19 giugno 2023 n. 14/E), è stata estesa anche a quello **non precompilato** ed al modello **Redditi PF**.

Resta fermo che, se la detrazione per le spese sanitarie spetta solo in presenza di **determinate condizioni soggettive**, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione.

NOZIONE DI BENE AMMORTIZZABILE AI FINI DEL PRO-RATA DI DETRAZIONE IVA

Cass. 22 giugno 2025 n. 16664

Tra i beni ammortizzabili, esclusi dal calcolo del pro-rata, devono essere considerati, in via estensiva, tutti i beni che sono destinati all'esercizio dell'impresa per un periodo di tempo medio-lungo.

Originariamente, per l'individuazione dei beni strumentali ammortizzabili, l'Agenzia delle Entrate, in assenza di una definizione specifica ai fini IVA, consigliava di avere riguardo ai criteri suddetti, previsti ai fini delle imposte dirette (si veda Risp. AE 4 giugno 2020 n. 165). Recentemente, l'Agenzia delle Entrate, in relazione ai **rimborsi** IVA ha accolto un orientamento più in linea con la giurisprudenza comunitaria, che ha riguardo ai beni che, pur anche non strettamente ammortizzabili, sono comunque destinati all'esercizio dell'impresa per un periodo di tempo medio-lungo (Ris. AE 26 marzo 2025 n. 20/E). Secondo la recente giurisprudenza della Cassazione, l'orientamento **sembra valido** anche per il pro-rata.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA: IRRILEVANZA DI PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

Risp. AE 7 luglio 2025 n. 178

L'Agenzia delle Entrate affronta il tema dell'applicabilità estensiva della irrilevanza delle plusvalenze/minusvalenze da cessione di beni nella composizione negoziata.

In materia di composizione negoziata, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, stante il carattere di norma speciale della disposizione (di cui all'art. 86 c. 5 DPR 917/86) rispetto alle ordinarie regole di determinazione del **reddito d'impresa**, non trova applicazione l'irrilevanza delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ai creditori. Si applicano, pertanto, le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa.

INFLUENCER MARKETING: MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA E NUOVO CODICE DI CONDOTTA

Com. Stampa AGCOM 24 luglio 2025

*L'AGCOM ha comunicato che sono stati approvati in data **23 luglio 2025** il nuovo codice di condotta ed alcune modifiche alle linee guida degli influencer marketing.*

Tali misure **si applicano** agli influencer c.d. **rilevanti**, ossia coloro che raggiungono 500.000 follower, od un numero di visualizzazioni medie mensili pari ad un milione su almeno una delle piattaforme di social media o di condivisione video utilizzate. In sintesi, si prevedono obblighi di trasparenza nella comunicazione commerciale, criteri di responsabilità editoriale per contenuti sensibili, sistemi di tutela dei minori e di contrasto alla pubblicità occulta, nonché un sistema di monitoraggio e di segnalazione.

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Il contributo analizza il nuovo regime forfettario applicabile agli enti non commerciali, con particolare attenzione alle Organizzazioni di Volontariato ed alle Associazioni di Promozione sociale. Viene approfondita la nuova disciplina fiscale semplificata prevista per questi enti, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. Infine, un focus specifico è dedicato alla soppressione definitiva dell'Anagrafe delle ONLUS.

Regole generali

Il 17 giugno 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 84/2025, che conferma il nullaosta, attraverso la **comfort letter** per il **Terzo Settore PN – (SA. 63927)** della Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea, al **nuovo pacchetto fiscale**, contenuto nel Codice del Terzo Settore del 2017 e rimasto, a tutt'oggi, non operativo.

Gli **ETS non commerciali** dal 1° gennaio 2026 potranno quindi godere del **regime forfettario**; inoltre, essi dovranno essere obbligatoriamente iscritti al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**. Si tratta, evidentemente, del nuovo regime forfettario previsto dal titolo X del Codice del Terzo Settore, che avrà definitivamente piena operatività.

Il **previgente sistema** agevolato forfettario di cui alla già richiamata L. 398/91, invece, non troverà più applicazione, se non per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, che non si iscriveranno al RUNTS e non assumeranno la qualifica di ETS.

Fatta questa doverosa premessa, va precisato che si considerano Enti del Terzo Settore “non commerciali” quelli che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui all'art. 5 Codice del Terzo Settore, secondo i seguenti criteri:

- a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi non superiori ai costi effettivi. I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari;
- i ricavi non superano di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi.

Ai sensi dell'art. 87 c. 4 del medesimo Codice, tali ETS “non commerciali” hanno l'obbligo di tenere la **contabilità separata** in relazione all'attività commerciale esercitata.

Nello specifico, si prevede un **regime fiscale opzionale** per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, basato sui coefficienti di redditività riferiti alle attività di prestazioni di servizi e ad altre attività, distinguendoli a seconda dell'entità dei ricavi conseguiti.

I coefficienti per le **attività di prestazione dei servizi** sono i seguenti:

- **7%** per ricavi fino a 130.000 euro;
- **10%** per ricavi compresi tra 130.001 euro e 300.000 euro;
- **17%** per ricavi oltre 300.000 euro.

Per le **altre attività**, invece, si applicano tali coefficienti:

- **5%** per ricavi fino a 130.000 euro;
- **7%** per ricavi compresi tra 130.001 euro e 300.000 euro;
- **14%** per ricavi oltre 300.000 euro.

Ai ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondarie e strumentali devono essere sommate le eventuali plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR), le sopravvenienze attive (art. 88), i dividendi e gli interessi (art. 89) ed i ricavi immobiliari (art. 90).

In caso di **contemporaneo esercizio** di prestazioni di servizi e di altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'**attività prevalente** ovvero, in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. Le perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfettario possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime forfettario, secondo le regole ordinarie.

L'**opzione** può essere esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi, con effetto a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale l'opzione è esercitata e fino a quando la stessa non è revocata, fermo restando un periodo minimo triennale di applicazione. Anche la **revoca** è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

Per quanto concerne i **componenti positivi e negativi di reddito** riferiti ad anni precedenti a quello di applicazione del regime forfettario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per effetto delle disposizioni del TUIR, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

In caso di esercizio dell'opzione per il **regime forfettario**, gli enti sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità – “ISA” di cui all'art. 9-bis 50/2017.

Focus sugli ODV e APS

Le **organizzazioni di volontariato (ODV)** e le **associazioni di promozione sociale (APS)** possono applicare un **regime forfettario**, con **contabilità semplificata**, per le attività commerciali esercitate, a condizione di **non superare**, nel periodo d'imposta precedente, il limite di ricavi di **130.000 euro**. L'opzione può essere utilizzata nella dichiarazione annuale o, in caso di presunzione della sussistenza dei requisiti (limite di 130.000 euro di ricavi), nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (di cui all'art. 35 DPR 633/72).

Il reddito imponibile è determinato con l'applicazione all'ammontare dei ricavi percepiti di un **coefficiente di redditività** pari:

- all'**1%** (per le **ODV**);
- al **3%** (per le **APS**).

Le perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfettario possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime forfettario, secondo le regole ordinarie.

L'opzione per il **regime forfettario** comporta:

- l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi;
- l'esonero dall'applicazione delle ritenute d'imposta, fermo restando l'obbligo di inserimento, nella dichiarazione dei redditi, del codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e dell'ammontare dei redditi stessi.

Inoltre, si rende applicabile, ai fini **IVA**, il seguente regime fiscale:

- 1) per le operazioni nazionali, il soggetto forfettario non esercita la rivalsa dell'imposta di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (c.d. “decreto IVA”);
- 2) per le cessioni di beni intracomunitarie, trova applicazione la medesima disciplina delle operazioni interne, considerato il richiamo all'art. 41, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 331 del 1993;
- 3) per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, si applicano le regole ordinarie (disciplina di cui all'art. 7-*ter* e seguenti del decreto IVA);

- 4) per le importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, si applicano le ordinarie regole, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) e comma 2, del decreto IVA.

In ogni caso, per qualunque operazione posta in essere dalle ODV e dalle APS che applicano il regime forfettario è escluso il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli artt. 19 e seguenti del decreto IVA.

Inoltre, tali soggetti forfettari sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto IVA:

- registrazione delle fatture emesse;
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione annuale IVA.

I medesimi soggetti sono, invece, tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali ed a certificare i corrispettivi.

In merito alle operazioni per le quali risultano debitori dell'IVA (prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti, acquisti intracomunitari, altre operazioni), emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

L'eventuale passaggio dal regime ordinario al regime forfettario stabilisce l'esigenza di rettificare la detrazione assolta a monte, nell'ambito della dichiarazione IVA relativa all'ultimo periodo d'imposta in regime ordinario. Analoga rettifica deve essere effettuata nella **dichiarazione IVA** del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie, in caso di passaggio – anche per opzione – dal regime forfettario a quello ordinario.

Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell'imposta relativa alle operazioni per le quali l'esigibilità non si è ancora verificata (es. IVA liquidata secondo il regime di IVA per cassa).

Inoltre, l'eventuale eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario, relativa all'ultimo anno in cui l'IVA è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/97.

Il **regime agevolato** cessa di avere effetto dall'anno successivo se in corso d'anno:

- viene meno uno dei requisiti per accedere al regime forfettario;
- si verifica una delle cause di esclusione dal regime.

Il medesimo art. 86, CTS, riconosce, ai soggetti che applicano il regime forfettario, la possibilità di prediligere l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei **modi ordinari**. La preferenza, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta effettuata.

La soppressione definitiva dell'Anagrafe delle ONLUS

Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, potevano fruire di un **regime tributario agevolato** per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'IVA e le altre imposte indirette. Per beneficiare delle agevolazioni, i soggetti interessati dovevano essere iscritti nell'Anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a seguito della presentazione di una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Questo adempimento non veniva richiesto alle cosiddette “**ONLUS di diritto**”:

- le organizzazioni di volontariato - già iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (L. 266/91) e successivamente migrate nell'apposita sezione loro dedicata del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) - che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995;
- le cooperative sociali iscritte nell'apposita sezione dell'Albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico (L. 381/91);
- i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

Si evidenzia che, già a seguito della riforma del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), l'art. 38, c. 3, DM 15 settembre 2020, n. 106 aveva disposto che le **procedure di iscrizione** all'Anagrafe delle ONLUS cessassero alla data del 22 novembre 2021, giorno antecedente l'avvio del Registro Unico del Terzo settore (RUNTS) avvenuto il 23 novembre 2021, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data.

Dal primo gennaio 2026 l'Anagrafe delle ONLUS sarà soppressa definitivamente; entro il 31 marzo 2026, le ONLUS ancora iscritte dovranno adeguarsi alla normativa degli ETS e completare la registrazione al RUNTS.

Per le ONLUS, a differenza delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) non è prevista una sezione *ad hoc* del RUNTS, in quanto l'attuale qualifica “ONLUS” non identifica una tipologia giuridica, ma è strettamente legata al regime fiscale di favore di cui agli artt. 10 e ss. D. Lgs. 460/97, che verrà meno a partire dal periodo di imposta 2026. Spetterà, dunque, a queste ultime individuare volta per volta, in base alle caratteristiche ed al modello organizzativo prescelto, la sezione più confacente alle proprie esigenze.

La scelta della tipologia di **ETS** che la **ONLUS** intenderà assumere sarà indispensabile per il **corretto adeguamento dello Statuto sociale** nella “nuova” veste; tale opzione non è vincolante nel tempo: uno degli aspetti positivi della Riforma è infatti rappresentato dalla possibilità di migrare in altra sezione del RUNTS senza la necessità di devolvere il patrimonio. La sfida che attende le ONLUS in termini di valutazione richiederà di contemperare molteplici variabili che caratterizzano i diversi ETS (corrispondenti alle diverse sezioni del RUNTS) dove un peso rilevante è rappresentato dalla natura giuridica dell'ente, dalla natura fiscale che potranno assumere sia le **Attività di interesse generale** (AIG) che l'ente nel suo complesso, dall'incidenza dell'apporto dei volontari nell'organizzazione e soprattutto dai nuovi adempimenti pubblicitari (tra i quali si ricorda il deposito del bilancio al RUNTS).

Addenda

La **natura fiscale** dell'ETS non è determinata in funzione del tipo di attività svolta, ma attraverso una **procedura**, recata dall'art. 79 CTS, articolata su due livelli:

- determinazione della natura delle attività di interesse generale svolte (per ogni ambito/settore di attività di interesse generale) in ragione della modalità con la quale le stesse sono svolte (marginalità);
- determinazione della natura fiscale dell'ente “pesando” i proventi (raccolta fondi, AIG svolte con modalità non commerciale, quote associative, proventi figurativi da AIG svolte a titolo gratuito) rispetto ai ricavi (attività diverse, AIG svolte con modalità commerciali) conseguiti in un periodo di imposta (ogni periodo di imposta).

L'iscrizione al RUNTS potrebbe comportare un **mutamento di qualifica** della ONLUS che da ente non commerciale per legge, dovrà determinare la sua natura fiscale sulla base della descritta verifica discendente dai dati di bilancio. Ma non solo; la **natura commerciale o non commerciale** dell'ETS sarà, pertanto, suscettibile di **mutamenti “annuali”** in ragione dei costi ed oneri sostenuti, nonché dei ricavi e proventi conseguiti,

con una dose di aleatorietà ben difficile da gestire e con conseguenze non di poco conto sotto il profilo degli adempimenti e della tassazione.

In definitiva, la natura fiscale dell'ETS non è più aprioristicamente determinata, ma suscettibile di variazione in ragione della verifica condotta sui dati di bilancio.

LE NOVITÀ IN TEMA DI START-UP INNOVATIVE

Alla luce del più volte aggiornato quadro normativo, il contribuente ricorda la nuova definizione di start-up innovativa, gli incentivi fiscali e le ulteriori forme di incentivazione.

La nuova definizione di start-up innovativa

Il legislatore è intervenuto direttamente sulla disciplina portata dal c.d. Start-up Act (DL 179/2012), aggiornando le definizioni di:

- Start-up innovative;
- incubatori certificati (ente che offre servizi per sostenere la costituzione e lo sviluppo delle start-up innovative), entrambe regolamentate all'art. 25 DL 179/2012, altresì ridefinendo le misure di incentivazione fiscale ivi previste, attraverso l'introduzione delle norme di cui agli artt. 31-33 della legge in commento e mirate a rinnovare ed ampliare il regime previgente.

Invero, con l'art 28 c.1 lett. a) L. 193/2024, il legislatore ha integrato l'elenco di **requisiti** previsti all'art. 25 DL 179/2012 che una società deve possedere per poter essere definita “**start-up innovativa**”.

In particolare, il legislatore è intervenuto:

- con l'introduzione della previsione secondo la quale la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (c.d. MPMI), così come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE (art. 25 c. 2 lett. a- bis) DL 179/2012);
- modificando la previsione che disciplina l'oggetto sociale esclusivo o prevalente delle start-up innovative, ossia lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, con esclusione delle attività prevalenti di agenzia e consulenza (art. 25 c. 2 lett. f) DL 179/2012).

In tema di **formalità pubblicitarie**, l'art. 28 L. 193/2024 ha introdotto due nuovi commi al menzionato art. 25:

- il c. 2-bis, con cui si prevede che, in presenza di determinati presupposti (alternativi) specificatamente individuati, la start up innovativa possa rimanere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese per ulteriori due anni a seguito della conclusione del terzo anno dall'iscrizione – e così per complessivi cinque anni; e
- il c. 2-ter, con cui si prevede che, in presenza di ulteriori determinati requisiti (altresì alternativi), legati essenzialmente allo sviluppo dell'impresa, il periodo di cui al c. 2-bis possa essere esteso di ulteriori due anni per il passaggio alla fase di “scale-up” della società.

In merito all'**iscrizione al Registro delle Imprese**, viene poi specificato che le start-up innovative già iscritte all'interno della sezione speciale dello stesso alla data di entrata in vigore della L. 193/2024 possono permanervi oltre il terzo anno a condizione che i nuovi requisiti di cui all'art. 25 c. 2-bis DL 179/2012, introdotto dall'art. 28 L. 193/2024, siano raggiunti entro **12 o 6 mesi** e solo a patto che le stesse siano iscritte nel **Registro speciale** rispettivamente da oltre o da meno di diciotto mesi. Viene altresì previsto che le imprese che non siano più in possesso dei requisiti di start-up innovativa possano iscriversi – laddove ne abbiano i requisiti – nel Registro delle PMI innovative.

Gli incentivi fiscali

Passando invece al tema degli **incentivi fiscali**, si evidenzia anzitutto che sono state confermate le detrazioni fiscali a favore degli investimenti in start-up innovative, come disposte dall'art. 29 c. 1, 4 e 7 D. L. 179/2012 (art. 25 c. 2 quater DL

179/2012 introdotto art. 28 L. 193/2024). Si stabilisce, infatti, che in presenza dei requisiti individuati dai commi 2-bis e 2-ter, continua ad applicarsi l'**aliquota del 40%** prevista dall'art. 1 c. 218 L. 145/2018, secondo i criteri previgenti di cui ai c.1, 4 e 7 DL 179/2012.

È stata introdotta anche una modifica della c.d. **detrazione incrementata** prevista per gli investimenti che rientrano nel c.d. *regime de minimis*. Viene previsto, infatti, che “*la percentuale di cui al comma 1 è incrementata al 65% a decorrere dal 1° gennaio 2025*”, mentre la normativa previgente prevedeva una percentuale del 50% (art. 29 bis c. 1 bis DL 179/2012, così come modificato dall'art. 31 L. 193/2024).

Tuttavia, il legislatore ha previsto una delimitazione dell'**ambito di applicazione** della disciplina agevolativa di cui agli artt. 29 e 29-bis dello Start-up Act. L'art. 31 L. 193/2024 di recente introduzione, infatti, stabilisce:

- da un lato una durata massima delle agevolazioni (5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese);
- dall'altro ne esclude l'applicazione se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di *governance*, oppure se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up (anche indirettamente attraverso una società controllata o collegata) per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile.

Ulteriori misure di incentivazione

Sempre con l'obiettivo di incentivare gli investimenti in start-up innovative, la Legge prevede nuove agevolazioni anche per **incubatori ed acceleratori**, ossia quei soggetti che sostengono, nella fase iniziale o successiva, lo sviluppo delle start-up.

In particolare, viene stabilito un contributo sotto forma di **credito d'imposta** a favore degli incubatori ed acceleratori certificati che effettuano investimenti, direttamente o tramite altri Organismi specializzati, in start-up innovative.

Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8% della somma investita entro il limite massimo di euro 500.000,00 di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno **3 anni**, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito.

Il contributo è inoltre concesso nel **limite di spesa** complessivo di euro 1.800.000,00 annui a decorrere dal 2025, nonché entro i limiti agli aiuti *de minimis* previsti dal Reg. 2831/2023/UE (art. 32 L. 193/2024)

Nella sua formulazione previgente, l'art. 33 L. 193/2024 introduceva un'**esenzione fiscale** per i redditi derivanti da investimenti in venture capital, riservata ad enti di previdenza obbligatoria e fondi pensione (previdenza complementare), a condizione però che almeno il 5% del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente fosse destinato a *Venture Capital*. Tale soglia sarebbe aumentata al 10% a partire dal 2026.

Inoltre, mediante apposita **clausola di salvaguardia**, viene riconosciuto il beneficio fiscale anche per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza in base alla normativa previgente.

Aggiornamenti in vigore dal 1° luglio 2025

Con riferimento all'**esenzione fiscale** sui redditi derivanti da investimenti in Venture Capital, a seguito dell'entrata in vigore del DL 95/2025 (in vigore dal 1° luglio 2025), sono state introdotte modifiche all'art. 33 L. 193/2024.

Le modifiche riguardano l'esenzione fiscale sui redditi derivanti da investimenti in Venture Capital; in particolare, per poter beneficiare dell'esenzione fiscale, gli **investimenti qualificati** in quote od azioni di Fondi per il Venture Capital (FVC) devono essere:

- a far data dal 1° gennaio 2025, almeno pari al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente;
- per l'anno 2026, almeno pari al 5% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente; e

- per l'anno 2027, almeno pari al 10% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.
- Inoltre, il DL 95/2025 è intervenuto anche sull'interpretazione del concetto di “investimenti qualificati”, specificando che si interpretano come gli **impegni vincolanti** a realizzare direttamente od indirettamente investimenti qualificati.

L'ANGOLO DELL'AI

IL FUTURO DEL LAVORO CON L'AI: DIRITTI DEI DIPENDENTI E OBBLIGHI DELLE IMPRESE NELL'ERA DELL'AUTOMAZIONE

L'IA può ridefinire il mondo del lavoro, nel contesto di un nuovo quadro normativo (AI Act, GDPR) che impone ai datori di lavoro obblighi di trasparenza, valutazione del rischio (FRIA) e supervisione umana. Emergono anche nuovi diritti per i lavoratori, come la tutela dalla discriminazione algoritmica, la spiegabilità delle decisioni (XAI) ed il diritto alla formazione (reskilling). Il dialogo sociale e la contrattazione collettiva diventano così strumenti essenziali per governare l'innovazione in modo equo.

Introduzione

L'Intelligenza Artificiale (IA) può rapidamente trasformare il **mondo del lavoro**, introducendo strumenti capaci di ottimizzare l'efficienza, ma sollevando al contempo inedite **questioni etiche e legali**. Dalla selezione del personale alla valutazione delle performance, gli algoritmi diventeranno sempre più centrali nei **processi decisionali aziendali**. Per governare questa transizione, si sta delineando un complesso quadro normativo che mira a bilanciare l'**innovazione tecnologica** con la tutela dei **diritti fondamentali dei lavoratori**, ponendo la persona al centro del cambiamento.

Un mosaico di regole tra Europa ed Italia

La regolamentazione dell'IA in ambito lavorativo si fonda su un'architettura multilivello. Il pilastro è l'**AI Act europeo** (Reg. UE 1689/2024), che adotta un approccio basato sul rischio. I sistemi di IA usati per l'assunzione, la **gestione** e la **valutazione** dei lavoratori sono classificati come "**ad alto rischio**", imponendo obblighi stringenti ai datori di lavoro. Sono invece vietate pratiche a "**rischio inaccettabile**", come il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro.

A livello nazionale, il DDL italiano sull'IA recepisce questi principi, affermando un approccio "antropocentrico" che vincola l'uso della tecnologia al miglioramento delle condizioni di lavoro ed al rispetto della dignità umana. Queste nuove normative si integrano con il GDPR, in particolare con l'art. 22 che garantisce il diritto a non subire decisioni puramente automatizzate, e con il Decreto Trasparenza (D. Lgs. 104/2022), che ha introdotto **obblighi informativi** dettagliati sull'uso di algoritmi.

Questo corpus normativo si innesta infine sullo Statuto dei Lavoratori, rafforzando le tutele anche per quei sistemi di controllo integrati negli **strumenti di lavoro**, che prima rischiavano di eludere le **garanzie sindacali**.

Gli obblighi verso i lavoratori: trasparenza, rischio e supervisione

L'uso dell'IA nel settore del lavoro comporta una serie di **doveri non delegabili**. Il primo è la trasparenza: i datori di lavoro devono informare in modo chiaro e preventivo sia i singoli lavoratori sia le rappresentanze sindacali sulla logica di funzionamento degli algoritmi, sui dati utilizzati e sui parametri decisionali.

Il secondo obbligo è la **valutazione del rischio**. L'uso di sistemi ad alto rischio rende di fatto obbligatoria non solo la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) prevista dal GDPR, ma anche una specifica Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA) richiesta dall'AI Act per alcuni soggetti (pubbliche amministrazioni e settore finanziario). Quest'ultima amplia l'analisi dal solo rischio per la privacy a tutti i diritti fondamentali, come la non discriminazione e la libertà sindacale.

Infine, è imposta una **supervisione umana** ("human oversight") che deve essere efficace e significativa. Non basta una presenza formale: la persona incaricata deve avere l'autorità, le competenze e le informazioni per comprendere, contestare ed annullare la decisione dell'algoritmo, garantendo che la scelta finale resti genuinamente umana.

Nuovi diritti per i lavoratori: equità, spiegabilità e formazione

Di pari passo con gli obblighi sopra descritti, emergono nuovi diritti per i lavoratori. Innanzitutto, il **diritto alla non-discriminazione algoritmica**. Gli algoritmi, se addestrati su dati storici distorti, possono replicare ed amplificare pregiudizi, come dimostrato dal caso del **sistema di recruiting** di Amazon che penalizzava le donne. La giurisprudenza, come nel caso Deliveroo, ha già sanzionato algoritmi che penalizzavano ingiustamente determinati lavoratori. Le nuove norme, imponendo trasparenza, invertono di fatto l'onere della prova, richiedendo a chi usa questi sistemi di dimostrare l'equità degli stessi.

A ciò si lega il **diritto alla spiegabilità** (Explainable AI - XAI), che mira a consentire al lavoratore di comprendere perché un algoritmo ha preso una certa decisione. Questo diritto, radicato nel GDPR e potenziato dall'AI Act, è necessario per contestare decisioni ritenute ingiuste e per permettere ai sindacati di negoziare la governance della tecnologia.

Infine, l'AI Act impone un diritto (ed un dovere) alla formazione. Con una quota significativa di posti di lavoro destinata a cambiare radicalmente, il **reskilling** e l'**upskilling** diventano un imperativo strategico per le aziende ed una componente essenziale del dovere di tutela della professionalità del lavoratore.

La sfida collettiva: dialogo sociale e contrattazione

La gestione di questa transizione non può essere lasciata alla sola legge. Il **dialogo sociale** assume un ruolo determinante. Le nuove normative prevedono l'obbligo di informare e consultare le rappresentanze sindacali prima dell'introduzione di sistemi di IA ad alto rischio, trasformando il sindacato da gestore delle conseguenze a co-governatore dell'innovazione.

La **contrattazione collettiva** dovrebbe cercare di recepire queste sfide. I nuovi accordi, infatti, dovranno tendere a definire delle regole concrete sulla supervisione umana, sulla trasparenza e sulla formazione, dimostrando che la negoziazione è lo strumento privilegiato per calare i principi normativi nella realtà aziendale. L'innovazione tecnologica, per essere sostenibile, necessita della partecipazione e del coinvolgimento delle persone potendo così trasformare la sfida dell'IA in un'opportunità per costruire, attraverso la collaborazione tra imprese e lavoratori, un futuro del lavoro più equo ed umano.

L’AI Act ed il GDPR (art. 22) richiedono trasparenza nei sistemi di IA, in particolare per i sistemi ad alto rischio, i modelli con finalità generali e le decisioni automatizzate sulle persone. Ciò necessita il superamento del problema della “Black Box” con sempre maggior importanza della XAI (Explainable AI) nelle soluzioni tecnologiche basate sull’IA. Attraverso gli obblighi normativi sulla trasparenza ed interpretabilità delle decisioni algoritmiche, si vuole arrivare ad implementare sistemi IA affidabili, passando dalla “black box” alla “glass box”.

Il problema della “Black Box” e la trasparenza delle decisioni AI

Il termine “Black Box” viene utilizzato per descrivere **sistemi IA opachi**, dove i **processi decisionali** non sono comprensibili né agli utenti, né agli auditors. Si tratta di una caratteristica della tecnologia dell’intelligenza artificiale, che essendo basata su tecniche probabilistiche, può generare criticità nel controllo, nella responsabilità legale e nel contrasto di **bias discriminatori**.

Le previsioni dell’AI Act tentano di far fronte a questa problematica, introducendo specifiche previsioni in tema di trasparenza dei sistemi.

L’AI Act: obblighi di trasparenza ed explainability

Com’è noto, il Reg. UE 1689/2024 (AI Act) classifica i sistemi IA in base al rischio: pratiche proibite, alto rischio, rischio minimo più una categoria relativa alle “general-purpose AI”.

Il legislatore europeo, per i sistemi che presentano rischi più elevati, ha introdotto specifiche previsioni in tema di trasparenza, prevedendo:

- **Sistemi ad alto rischio:** l’art. 13 impone che tali sistemi siano progettati e sviluppati per garantire trasparenza verso i *deployers* (ossia gli utilizzatori) con manuali d’uso dettagliati su funzionamento, limiti, rischi, interpretazione degli output. Proprio questa ultima caratteristica, ossia la fornitura di indicazioni sulle modalità con cui interpretare gli output, è volta a garantire quella “spiegabilità” che è ritenuta necessaria per assicurare la trasparenza delle decisioni di questi sistemi;
- **General-purpose AI:** il Regolamento per i modelli per finalità generali prevede **obblighi semplificati di trasparenza:** dichiarazioni sull’uso di modelli generativi, etichettatura dei contenuti sintetici, richiamo ai futuri template pubblicati dall’AI Office, nonché tracciabilità, documentazione tecnica (data, scopo, metriche, training set), con lo scopo di bilanciare le esigenze di trasparenza con quelle di tutela dei segreti aziendali.

Le Linee Guida recentemente pubblicate a luglio 2025 della **Commissione Europea**, a loro volta, chiariscono che i modelli di IA con finalità generali con “**rischio sistemico**” (ossia quelli più “grandi” per parametri o capacità computazionale) richiedono la predisposizione di documentazione tecnica, di valutazioni di impatto, l’esecuzione di test, sistemi di gestione dei gravi incidenti, conformità al copyright ed informazioni sintetiche sui dataset utilizzati per addestrarli. Anche queste previsioni sono rivolte in parte a garantire una maggiore affidabilità e prevedibilità degli output dei sistemi di IA che si fondano su questi modelli.

GDPR: art. 22 e decisioni automatizzate

Il GDPR all’art. 22 riconosce un diritto a non essere sottoposti a decisioni basate unicamente su processi automatizzati che producono effetti legali o significativamente impattanti. La norma in particolare prevede che, in tali casi, siano adottate misure di tutela: possibile richiesta di **intervento umano**, **spiegabilità** e **contestabilità** della decisione.

Tuttavia, l'effettività del “**diritto di spiegazione**” appare in realtà limitata: la norma, infatti, non definisce chiaramente le modalità od i livelli di dettaglio della spiegazione ed in dottrina è stato evidenziato che, in presenza di modelli di intelligenza artificiale complessi, tale diritto appare di difficile attuazione.

Tecnologie per rendere le decisioni più trasparenti

Per superare la "Black Box" da alcune parti sono state proposte delle soluzioni tecnologiche (la cd. **Explainable AI (XAI)**)

- **Modelli interpretabili “glass-box”**, come decision tree, modelli lineari sparsi, reti bayesiane, che rendono il funzionamento accessibile ad esseri umani;
- **Tecniche post-hoc** per modelli complessi: saliency maps, SHAP, LIME, causal tracing, probes — che evidenziano quali feature o campioni di training hanno influenzato concretamente la decisione;
- Approcci centrati sugli utenti, con **design XAI user-centric**: spiegazioni differenziate a seconda del destinatario (auditor, persona interessata, operatore), del contesto (in-line, ex-post) e dell'obiettivo (contestabilità, empowerment, audit);
- Uso di **metriche standardizzate** (ad es. ISO) per misurare una spiegabilità concettualmente conforme all'AI Act, cioè focalizzata sul rischio, accessibilità, intelligibilità, indipendenza dal modello.

Conclusione

Il quadro normativo europeo cerca di delineare il passaggio graduale dalla “**Black Box**” alla “**Glass Box**”: l'obbligo di trasparenza nel comportamento del sistema, nella documentazione e nella spiegazione delle decisioni come fulcro per poter allocare responsabilità, assicurare fiducia ed efficacia delle scelte algoritmiche. L'impiego di **tecnologie XAI** e di un design dei sistemi di IA centrati su destinatario e contesto sono le premesse affinché queste regole diventino operativamente concrete e conducano a sistemi IA realmente interpretabili e controllabili.

QUESITI PRATICI

LOCAZIONE DI IMMOBILE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

Una società può locare un immobile classificato in C/1 ad altra società con utilizzo ufficio, senza necessariamente modificare la destinazione d'uso?

L'odierno quesito rappresenta una delle problematiche che, più di frequente, si riscontrano nel mercato immobiliare italiano e deve trovare risposta negativa.

La locazione di un immobile classificato C/1 (negozi e botteghe) ad uso ufficio non è possibile senza effettuare un **cambio di destinazione d'uso**, anche se la locazione avviene tra due società.

Sebbene la categoria catastale C/1 possa includere locali ad uso terziario e commerciale, la legge richiede che la destinazione d'uso dichiarata nel contratto di locazione corrisponda alla **categoria catastale** dell'immobile.

Perciò, per poter stipulare un contratto di locazione ad uso ufficio/studio professionale, è necessario che la categoria catastale sia A/10, ed è ovviamente d'uopo che tale categoria

catastale trovi corrispondenza anche nella destinazione d'uso autorizzata a livello edilizio/urbanistico.

Come è noto, rientrano nella **categoria A/10**, gli uffici e studi privati, ovvero quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all'attività professionale, come risulta dalla nota esplicativa alla Tabella delle categorie catastali.

Va ricordato che il provvedimento di attribuzione della **rendita catastale** di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cosiddetta “**destinazione ordinaria**”, sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass. 10 giugno 2015 n. 12025).

Si evidenzia, poi, che l'art 61 DPR 1142/49, prevede che *«il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento»*. A norma del successivo art. 62 poi: *«la destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare»*.

La disciplina del mutamento di “destinazione d'uso” urbanisticamente rilevante - id est la modifica della destinazione che comporti il passaggio dell'utilizzazione dell'immobile da una categoria funzionale di destinazione all'altra - è dettata dall'art. 23-ter DPR 380/2001.

Nel determinare tale materia la norma differenzia l'ipotesi della realizzazione del mutamento senza e con l'**esecuzione di opere** nell'immobile (o comunque con opere rientranti nell'edilizia libera, ex art. 6 DPR 380/2001): nei due casi le regole che devono essere seguite sono diverse.

Proprio le disposizioni in tema di mutamento della destinazione d'uso sono state oggetto di modifica da parte del DL 69/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 105/2024 (DL Salva Casa).

In particolare, l'art. 23-ter c. 1-quinquies, che disciplina i titoli richiesti per il mutamento di destinazione d'uso nei casi in cui lo stesso sia realizzato senza opere (lettera a) ovvero con opere (lettera b).

Nel primo caso è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività, (SCIA), di cui all'art. 19 L. 241/90; nelle restanti ipotesi, invece, il permesso di costruire, (**PDC**).

Peraltro, è fatta salva la possibilità per le regioni di prevedere livelli ulteriori di semplificazione, anche in relazione ai titoli richiesti per il **mutamento di destinazione d'uso**.

In definitiva, una società non può locare un immobile classificato C/1 ad un'altra società per uso ufficio, se non seguendo necessariamente l'**iter burocratico** del cambio di destinazione d'uso in A/10, ottenendo le relative autorizzazioni comunali e procedendo con la variazione catastale DOCFA, pagando i relativi oneri all'Agenzia delle Entrate.

DIPENDENTE IN TRASFERTA ED UTILIZZO DI APP DI BUONI PASTO: RIMBORSABILITÀ

Un dipendente in trasferta porta a rimborso la spesa per un pasto sostenuta con una App che consente la creazione di un borsellino virtuale ricaricabile tramite buoni pasto aziendali o carta di credito: può chiedere il rimborso esentasse? La ricevuta del pagamento elettronico è presente e riconducibile ad un UID Borsellino numerato. L'App di buoni pasto utilizzata è legata ad account registrato tramite cellulare ed e-mail aziendale del collega. Potrà essere considerato tracciabile ai fini del rimborso esentasse? Anche ove non collegato ad un conto corrente bancario?

Il dipendente in **trasferta** che sostiene una **spesa** per un **pasto** utilizzando un'**applicazione digitale** collegata ad un borsellino elettronico ricaricabile sia con buoni pasto aziendali, sia con fondi personali (ad esempio carta di credito), può chiedere il rimborso della spesa in regime esentasse solo a determinate condizioni. Anche se il borsellino non è direttamente collegato ad un conto corrente bancario, ciò che rileva ai fini fiscali è la **tracciabilità** effettiva della **transazione** e la riconducibilità certa al lavoratore. Nel caso descritto, in cui la spesa è tracciata attraverso un UID univoco generato dal sistema, associato ad un account personale registrato con e-mail e numero aziendale del dipendente, ed in presenza di una ricevuta elettronica del pagamento, la condizione della tracciabilità pare essere soddisfatta.

Tuttavia, per poter essere fiscalmente rimborsabile ed esente, è necessario che il pasto sia stato pagato con **fondi personali** del **dipendente** e non con buoni pasto aziendali (questi ultimi, infatti, beneficiano di un regime di esenzione proprio e non possono generare un ulteriore rimborso). In presenza di **ricariche promiscue** del **borsellino** virtuale, è essenziale che sia tecnicamente possibile distinguere con certezza la fonte di pagamento utilizzata per la singola transazione.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI ACCETTARE L'EREDITÀ: DOPPIA IMPOSTA DI SUCCESSIONE

In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, le imposte di successione sono dovute non solo per l'ultima successione ma anche per quella originaria del trasmittente chiamato all'eredità.

(Cass. 4 luglio 2025 n. 182521)

BENI SOCIALI: PROPORZIONE TRA SPESE DI GESTIONE/MANUTENZIONE ED AZIONI DETENUTE

La Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui le azioni di una società attribuiscono anche il diritto all'utilizzo di beni della medesima società, si genera un rapporto distinto e diverso tra socio e società.

(Cass. 25 giugno 2025 n. 17126)

NELL'IMPOSTA DI DONAZIONE VALE LA NORMA SULLA QUALIFICAZIONE DEGLI ATTI

La Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui nell'interpretazione degli atti, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione, deve applicarsi l'art. 20 DPR 131/86 che sancisce la qualificazione in base agli effetti giuridici e non anche alla sostanza economica dell'operazione negoziale.

(Cass. 2 luglio 2025 n. 17991)

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: PER L'IRPEF LA NUDA PROPRIETÀ SI SOMMA A QUELLA PIENA

In tema di dividendi, per determinare la partecipazione qualificata, anche le azioni detenute in nuda proprietà devono essere conteggiate insieme a quelle in piena proprietà. L'aliquota maggiorata si applica solo sui dividendi realmente percepiti, ma la soglia del 25% si calcola considerando entrambe le tipologie di proprietà.

(Cass. 1° luglio 2025 n. 17741)

CONTROLLO AUTOMATIZZATO: PRESUPPOSTI E LIMITI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO

Le irregolarità formali legittimamente rilevate attraverso il controllo automatizzato non impediscono al contribuente di far valere la sussistenza del diritto invocato e la fondatezza della sua pretesa. La natura impositiva del provvedimento dell'Ufficio e l'esigenza di assicurare il rispetto del principio di capacità contributiva impongono di superare i tradizionali confini del giudizio di impugnazione e di pervenire all'analisi del rapporto nel merito, anche qualora la pretesa erariale fosse fondata su dichiarazioni tardive o non emendate entro i termini di legge.

(Cass. 2 luglio 2025 n. 17850)

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO: INVERTITA LA ROTTA

In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo (o analitico-presuntivo), il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti.

(Cass. 15 luglio 2025 n. 19574)

TRIBUTI ARMONIZZATI: CONTRADDITTORIO PREVENTIVO OBBLIGATORIO NELLE VERIFICHE A TAVOLINO

Il diritto del contribuente ad essere ascoltato nelle verifiche "a tavolino" sussiste sia nel caso di tributi armonizzati, per cui l'obbligo del contraddittorio deriva direttamente dal

diritto UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sia nell'ipotesi di tributi non armonizzati, per i quali l'obbligo si ha solo se espressamente previsto da una specifica norma nazionale. La mancata instaurazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra in concreto quali elementi di fatto avrebbe potuto dedurre se fosse stato ascoltato e che tali elementi non siano pretestuosi, fittizi o strumentali.

(Cass. S.U. 25 luglio 2025 n. 21271)

APPALTI: ESCLUSIONE DALLA GARA PER VIOLAZIONI FISCALI SUPERIORI A 5.000 EURO

La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo costituzionalmente l'importo delle violazioni fiscali di 5.000 euro al di sopra del quale gli operatori economici sono automaticamente esclusi dalla partecipazione ad una procedura d'appalto.

(C. Cost. 28 luglio 2025 n. 138)

SCADENZE DEL MESE

Scadenze dal 16 luglio al 31 luglio 2025

16 LUGLIO	▪ Accise di giugno: versamento ▪ Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di giugno ▪ Imposta sulle transazioni finanziarie di giugno (Tobin tax): versamento ▪ IVA di giugno: versamento ▪ Lavoro dipendente: versamento contributi INPS di luglio ▪ Locazioni brevi: versamento ritenute di giugno ▪ Ritenute operate a giugno: versamento ▪ Ritenute sui dividendi II trimestre 2025: versamento ▪ Split payment: versamento IVA di giugno
17 LUGLIO	▪ Comunicazione preventiva credito d'imposta investimenti 4.0: rappresentazione
21 LUGLIO	▪ Affrancamento straordinario delle riserve: imposta sostitutiva ▪ Soggetti ISA: imposte sui redditi, IRAP ed IVA senza maggiorazione
22 LUGLIO	▪ PREU: saldo maggio-giugno (III periodo contabile)

23 LUGLIO	▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato dal 21 giugno al 15 luglio: consegna al contribuente ▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato dal 21 giugno al 15 luglio: invio all'AE
25 LUGLIO	▪ Trasmissione INTRASTAT: operazioni di giugno o del secondo trimestre
28 LUGLIO	▪ PREU: I acconto luglio-agosto (IV periodo contabile)
29 LUGLIO	▪ Dichiarazione IVA tardiva entro 90 giorni
30 LUGLIO	▪ Deposito bilancio presso il Registro delle Imprese a 180 giorni ▪ Diritto annuale CCIAA soggetti senza requisiti CPB: versamento con maggiorazione ▪ Imposta sulle assicurazioni: premi ed accessori incassati a giugno ▪ Redditi ENC ed IRAP soggetti senza requisiti CPB: versamento saldo e primo acconto con maggiorazione ▪ Redditi PF ed IRAP soggetti senza requisiti CPB: versamento saldo e primo acconto con maggiorazione ▪ Redditi SC ed IRAP senza requisiti CPB: versamento saldo e primo acconto con maggiorazione ▪ Redditi SP ed IRAP soggetti senza requisiti CPB: versamento saldo e primo acconto con maggiorazione
31 LUGLIO	▪ Credito IVA II trimestre: rimborso o compensazione ▪ Imposta di bollo su assegni circolari: dichiarazione II trimestre ▪ INTRA 12: acquisti intra UE registrati a maggio ▪ Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: giugno ▪ Mod. 730-1 ricevuti fino al 15 luglio: invio dati ▪ Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria giugno ▪ Regime transfrontaliero di franchigia IVA: comunicazione 2° trimestre 2025 ▪ Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° luglio: versamento ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di giugno ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA OSS non UE e pagamento dell'IVA del 2° trimestre

	▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA OSS UE e pagamento dell'IVA del 2° trimestre
--	---

Scadenze dal 1° agosto al 28 agosto 2025

15 AGOSTO	▪ ASD: annotazione corrispettivi e proventi di luglio ▪ Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di luglio: annotazione separata ▪ Documento riepilogativo fatture inferiori ad € 300 emesse a luglio: registrazione ▪ ENC: annotazione corrispettivi e proventi di luglio ▪ Fatture differite: cessioni di luglio
20 AGOSTO	▪ Affrancamento straordinario delle riserve: imposta sostitutiva con maggiorazione ▪ Lavoro dipendente: versamento contributi INPS di agosto ▪ Soggetti ISA: imposte sui redditi, IRAP e IVA con maggiorazione ▪ Accise di luglio: versamento ▪ Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di luglio ▪ Imposta sulle transazioni finanziarie di luglio (Tobin tax): versamento ▪ IVA di luglio o del 2° trimestre: versamento ▪ Locazioni brevi: versamento ritenute di luglio ▪ PREU: II acconto luglio-agosto (IV periodo contabile) ▪ Ritenute effettuate a luglio: versamento ▪ Split payment: versamento IVA di luglio
25 AGOSTO	▪ Trasmissione INTRASTAT: operazioni di luglio
28 AGOSTO	▪ PREU: III acconto luglio-agosto (IV periodo contabile)

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

